



Progetto preliminare

Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

Modifica del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge del 17 dicembre 2004³ sulla trasparenza è modificata come segue:

Art. 17, rubrica e cpv. 1–3

Gratuità dell'accesso a documenti ufficiali

¹ Nelle procedure per l'accesso a documenti ufficiali non sono riscossi emolumenti.

² Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se una domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'autorità. In tal caso l'emolumento può ammontare a un massimo di 2000 franchi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio.

Minoranza (Cottier, Binder, Fluri, Jauslin, Romano, Silberschmidt, Streiff)

² Eccezionalmente possono essere riscossi emolumenti se una domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte dell'autorità. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio.

³ Nelle procedure di mediazione (art. 13) e nelle procedure di decisione (art. 15) non sono mai riscossi emolumenti.

RS

1 FF 2020 ...

2 FF 2020 ...

3 RS **152.3**

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del [data]

Alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [data] si applica il diritto anteriore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.